



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0089/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3105/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza fissata il 22 maggio 2026 la seguente

ORDINANZA

sul procedimento 3105/TFNSVE/2025-2026, 3105 - Ricorso proposto dalla società UNION EZZELINA (943049) contro la società CASTION (780624) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore CATTAI LEONARDO (5675667)

PRESO ATTO che in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Union Ezzelina. (matricola 943049) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Castion (matricola 780634) perché sia dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore CATTAI Leonardo (matricola 5675667);

CONSIDERATO che, tra gli atti depositati, la Società ricorrente ha annesso la pec-mail con la quale ha inviato alla controparte il ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della pec-mail medesima;

RITENUTO che il Tribunale adito, prima di addentrarsi nel merito della fattispecie sottoposta a giudizio, ha l'onere di verificare, tra le altre, anche la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti; presupposto circa il quale la ricorrente ha fornito solamente



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

un principio di prova, costituito dall'invio della pec-mail, ma non anche la piena prova della *vocatio in ius* della controparte;

RITENUTI, pertanto, sussistenti – allo stato degli atti – i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per l'integrazione della prova circa la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, mediante deposito del documento comprovante l'avvenuta consegna della pec-mail di avvenuta proposizione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale introduttivo della controversia in titolo;

ORDINA

alla Società Union Ezzelina (matricola 943049) di depositare sul Portale del Processo Sportivo Telematico, entro il 25 maggio 2026, quanto richiesto in parte motiva;

DISPONE

che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del giudizio;

FISSA

per il prosieguo della trattazione, l'udienza del 27 maggio 2026, ore 9.30, in modalità videoconferenza.

Riserva, all'esito, ogni ulteriore pronuncia.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai